

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 694)

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(GAVA)

**col Ministro delle Finanze**

(REALE)

**e col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1969

Delega al Governo per l'emanazione di norme modificative ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende promuovere la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, sulla disciplina d'assegnazione delle case popolari costruite con contributi o a totale carico dello Stato, allo scopo soprattutto di semplificare ed accelerare il procedimento di assegnazione.

Il sistema del decreto del Presidente della Repubblica n. 655 è noto: per tutti gli enti e istituti che costruiscano per conto o con finanziamenti dello Stato vale il principio che le case debbono essere messe a concor-

so tra quanti ne facciano richiesta; la valutazione dei titoli dei concorrenti (prima affidata agli stessi enti costruttori) spetta ad apposite commissioni provinciali, che formano le graduatorie in base al punteggio corrispondente ad indici di bisogno rigorosamente e minuziosamente prestabiliti per legge; le stesse commissioni provvedono poi alle assegnazioni, contro le quali è dato ricorso a commissioni d'appello. Criteri uniformi sono stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 655 anche in materia di canoni di locazione delle case po-

polari: l'applicazione di questi canoni e la loro revisione avviene mediante elaborazione di piani finanziari sottoposti a controllo ministeriale. Infine, disposizioni isolate regolano varie ipotesi particolari sempre inerenti alle assegnazioni.

L'esperienza ha però dimostrato che la legge, se si ispira a principi indubbiamente validi, presenta insufficienze e difetti tecnici che la rendono di difficile applicazione, determinando incertezze interpretative negli organi cui spetta darvi esecuzione.

Nato dall'esigenza di sostituire alla valutazione amministrativa univoci criteri di legge, il decreto del Presidente della Repubblica n. 655 ha finito col contrapporsi — per mancanza di coordinamento — anche alle leggi speciali con cui lo Stato continua a disporre e finanziare interventi a favore di particolari categorie bisognose, mettendo in dubbio, se non annullando, l'efficacia di quelle disposizioni.

Ma, soprattutto, la complessità e quindi la lentezza della procedura d'assegnazione non corrispondono ai tempi di costruzione delle case e urtano contro il pressante bisogno di chi ne attende l'assegnazione. I clamorosi episodi d'occupazione di case popolari ancora non assegnate sono un'eloquente testimonianza di questa situazione.

Altrettanto macchinosa si è dimostrata la procedura per la determinazione e la revisione dei canoni di fitto, basata su un sistema particolarmente rigido di piani finanziari e di controlli, che ne ostacolano la tempestiva applicazione.

Restano inoltre insoluti o privi di adeguata disciplina specifici problemi di notevole importanza pratica circa la competenza degli organi, i procedimenti per soddisfare immediatamente nuove richieste quando alloggi già assegnati si rendano disponibili, la procedura dei ricorsi avverso le assegnazioni, i limiti entro cui le decisioni di appello incidano sulle graduatorie considerate nel loro complesso e sia garantita l'esigenza di non turbare o arrestare i procedimenti di assegnazione.

Lo sforzo compiuto nella pratica quotidiana per superare, in via di interpretazio-

ne, tutte queste difficoltà, non è sufficiente; nè appare giustificato lasciare che incertezze, intralci e ritardi dominino un settore assistenziale, com'è quello dell'assegnazione delle case popolari.

Il rimedio più efficace è indubbiamente l'intervento del legislatore.

Poichè d'altra parte una revisione legislativa può attuarsi senza toccare i principi fondamentali del decreto n. 655, ma correggendo gli aspetti procedurali o comunque l'impostazione tecnica della normativa, è parso utile far ricorso alla delega, così da mettere a frutto l'esperienza amministrativa degli organi a diretto contatto con i problemi specifici sorti nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica numero 655.

In rapporto agli aspetti sopra messi in risalto, il disegno di legge-delega fissa criteri direttivi che indirizzino l'opera di revisione al coordinamento, da un lato, con le leggi che prevedono speciali destinazioni per alcune categorie di alloggi, fermo restando il principio che l'assegnazione deve comunque avvenire per concorso regolato esclusivamente da criteri di legge e, quindi, senza concessioni alla discrezionalità amministrativa (lettera *a*); dall'altro, più in generale, con l'insieme della legislazione sull'edilizia economica popolare, comprese le leggi regionali. Non è escluso che in questa sede possano venire in considerazione anche eventuali adattamenti e principi CEE, in rapporto al diritto di stabilimento dei lavoratori degli Stati comunitari.

Il legislatore delegato dovrà anche rivedere le procedure ed i criteri per l'applicazione dei canoni di locazione (lettera *b*) ispirandosi all'esigenza fondamentale della semplicità e speditezza, fine principale anche delle altre direttive volte ad eliminare i ritardi nella riassegnazione di alloggi resisi disponibili (lettera *c*) e rendere la composizione delle commissioni di assegnazione più funzionali e la procedura di appello chiara e conforme alle esigenze di efficacia e rapidità dell'azione e della giustizia amministrativa.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria modificative ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, sulla disciplina d'assegnazione degli alloggi economici e popolari, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge.

Le norme di cui al precedente comma dovranno:

a) far salva la destinazione degli alloggi prevista da leggi speciali a favore di determinate categorie bisognose, fermo restando, nell'ambito di ciascuna categoria, il principio del concorso e quello della valutazione dei titoli dei concorrenti, secondo criteri uniformi per tutto il territorio nazionale;

b) stabilire nuovi criteri uniformi per la determinazione e revisione dei canoni di locazione e delle quote di amministrazione e manutenzione, nella misura occorrente per il raggiungimento ed il mantenimento dello equilibrio economico delle gestioni, semplificando le procedure amministrative per la loro applicazione;

c) rielaborare organicamente la materia dei cambi di alloggio e delle riassegnazioni di alloggi resisi disponibili;

d) ritoccare, in modo da assicurare la massima funzionalità e speditezza, le norme relative alla composizione delle commissioni provinciali; introdurre le norme procedurali essenziali circa i ricorsi alle commissioni regionali e circa gli effetti della loro decisione;

e) coordinare la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con le altre leggi vigenti in materia di edilizia economica e popolare e con gli ordinamenti regionali.